

Regolamento per gli intermediari di Swiss Life SA relativo alla lotta contro il riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

Autore: Servizio specialistico Riciclaggio di denaro di Swiss Life SA

Versione 3.3, valida dal 21.01.2021

Il presente regolamento fissa in quale modo debbano essere rispettati gli obblighi di diligenza per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo da parte degli intermediari che collaborano con Swiss Life SA (di seguito Swiss Life).

Il presente regolamento si basa sulle istruzioni interne di Swiss Life “SLCH 8.12 Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo” che i collaboratori devono rispettare.

Il regolamento e i suoi allegati vengono sempre adeguati alle condizioni quadro di legge e normative. Spetta direttamente agli intermediari informarsi regolarmente sulle disposizioni attualmente in vigore del presente regolamento. A questo proposito Swiss Life raccomanda di lavorare esclusivamente con la versione disponibile su internet, che può essere salvata tra i preferiti nel browser.

1	Obiettivo / Scopo	3
2	Basi giuridiche e normative	3
3	Organizzazione, responsabilità e compiti	3
3.1	Adempimento degli obblighi di diligenza da parte di terzi esterni	3
3.2	Formazione	3
4	Obblighi di diligenza	3
4.1	Liste di controllo	3
4.2	Identificazione	4
4.2.1	Identificazione tramite attestazione di autenticità della copia	4
4.2.2	Identificazione mediante app d'identificazione (ID Easy)	4
4.2.3	Videoidentificazione	4
4.2.4	Deroga	4
4.3	Aventi economicamente diritto	5
4.3.1	Accertamento dell'avente economicamente diritto (AED)	5
4.3.2	Accertamento dei detentori del controllo (DC)	5

4.4	Accertamento del beneficiario / dell'avente diritto / del destinatario del versamento nell'attività assicurativa	6
4.5	Chiarimento delle circostanze economiche	6
5	Relazioni d'affari e transazioni a maggior rischio	7
5.1	Accertamenti particolari e monitoraggio di relazioni d'affari e transazioni a maggior rischio	7
5.2	Procedura relativa alla persona politicamente esposta (PPE) a maggior rischio di riciclaggio di denaro	7
6	Controllo tramite software di verifica dei nominativi	7
7	Obbligo di notifica / Diritto di comunicazione, blocco dei beni e divieto d'informazione	8
8	Obbligo di allestire e archiviare documenti.....	8
9	Adempimento degli obblighi di diligenza nella distribuzione di prodotti del Liechtenstein	8
10	Disposizioni finali	8

Liste di controllo

Lista controllo n. 1	Identificazione della parte contraente (persona fisica con contatto fisico con il cliente)
Lista controllo n. 2	Identificazione della parte contraente (persona fisica senza contatto fisico con il cliente)
Lista controllo n. 3	Identificazione della parte contraente (persona giuridica / società di persone)
Lista controllo n. 4	Accertamento dell'avente economicamente diritto (AED)
Lista controllo n. 5	Accertamento dei detentori del controllo (DC)
Lista controllo n. 6	Rinnovo dell'identificazione della parte contraente o rinnovo dell'accertamento dell'avente economicamente diritto o rinnovo dell'accertamento dei detentori del controllo
Lista controllo n. 7	Accertamento del beneficiario / dell'avente diritto / del destinatario del versamento nell'attività assicurativa
Lista controllo n. 8	Chiarimento delle circostanze economiche
Lista controllo n. 9	Relazioni d'affari e transazioni a maggior rischio
Lista controllo n. 10	Regolamentazioni transitorie per cambiamenti nel portafoglio

1 Obiettivo / Scopo

Il presente regolamento disciplina l'adempimento degli obblighi di diligenza relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. **Non concerne, in linea di massima, gli affari LPP e il pilastro 3a.**

2 Basi giuridiche e normative

- Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0)
- Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0)
- Ordinanza dell'11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD; RS 955.01)
- Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 3 giugno 2015 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA, RS 955.033.0)
- Regolamento dell'organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (regolamento OAD-ASA) nella versione del 1° gennaio 2020

Avvertenza: L'identificazione e la sorveglianza sistematiche e coerenti del cliente sono indispensabili per l'osservanza degli obblighi generali di fedeltà e diligenza nonché per la tutela della reputazione di Swiss Life.

Gli intermediari che disattendono o non adempiono correttamente gli obblighi di diligenza richiesti sono passibili di sanzioni.

3 Organizzazione, responsabilità e compiti

3.1 Adempimento degli obblighi di diligenza da parte di terzi esterni

Un intermediario assoggettato alla legislazione della Svizzera o del Liechtenstein in materia di riciclaggio di denaro può adempiere singoli obblighi di diligenza per Swiss Life conformemente alla convenzione di delega e alle rispettive istruzioni di Swiss Life.

Inoltre, Swiss Life può delegare la supervisione dell'adempimento dei singoli obblighi di diligenza a un intermediario qualificato (delegato per il riciclaggio del denaro, di seguito delegato RD) se è prevalentemente quest'ultimo, e non Swiss Life, a essere in contatto diretto e personale con la controparte.

3.2 Formazione

Le parti coinvolte nella supervisione dell'adempimento degli obblighi di diligenza devono frequentare obbligatoriamente una formazione di base e corsi di perfezionamento concernenti la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

4 Obblighi di diligenza

4.1 Liste di controllo

Le premesse e le modalità concernenti l'adempimento degli obblighi di diligenza sono definite nelle **liste di controllo 1-10**.

Avvertenza: Le liste di controllo sono parte integrante del presente regolamento; il loro utilizzo è obbligatorio.

4.2 Identificazione

L'obbligo di identificazione della parte contraente dev'essere osservato a ogni avvio di una relazione d'affari. Per quanto riguarda gli affari ipotecari, l'identificazione deve avvenire prima del versamento.

- Identificazione di una persona fisica **con** contatto fisico con il cliente:
Lista di controllo n. 1
- Identificazione di una persona fisica **senza** contatto fisico con il cliente:
Lista di controllo n. 2
- Identificazione di una persona giuridica:
Lista di controllo n. 3

Inoltre devono essere registrati anche il cognome, il nome, la data di nascita, la nazionalità e il domicilio della controparte.

In caso di relazioni d'affari in corso è obbligatorio procedere a una nuova identificazione ogni qualvolta la parte contraente cambi (p.es. cambiamento del contraente o del debitore ipotecario) o qualora sorgano dubbi sull'esattezza della precedente identificazione.

- Nuova identificazione:
Lista di controllo n. 6

Avvertenza: Non sono ammesse le "autocertificazioni", ossia le identificazioni autonome della persona in questione. In caso di dubbi, contattare Swiss Life.

4.2.1 Identificazione tramite attestazione di autenticità della copia

La certificazione di autenticità di una copia con il documento d'identità o di prova può essere allestita dalle seguenti persone, risp. dai seguenti uffici:

- gli addetti RD
- gli intermediari finanziari svizzeri (p.es. banche, Posta, FFS) o esteri, se sono assoggettati a una vigilanza e regolamentazione analoghe relativamente alla lotta contro il riciclaggio di denaro
- notai, avvocati iscritti in un registro degli avvocati in Svizzera (<http://www.sav-fsa.ch>) o altri uffici pubblici (p.es. cancellerie dei comuni, rappresentanze consolari e ambasciate) che rilasciano attestazioni di autenticità

Occorre allestire una copia leggibile del documento d'identità. La conferma deve figurare sulla copia stessa, essere ben leggibile e recare data e firma.

4.2.2 Identificazione mediante app d'identificazione (ID Easy)

Nel contatto fisico con i clienti, gli intermediari possono identificare una persona fisica mediante l'app d'identificazione ID Easy fornita da Swiss Life. I dati rilevati tramite l'app vengono trasmessi direttamente nei sistemi di Swiss Life, dove vengono archiviati.

4.2.3 Videoidentificazione

Un terzo qualificato (fornitore di servizi di videoidentificazione) può procedere alla verifica dell'identità del cliente mediante videoidentificazione. A tale scopo Swiss Life fornisce al cliente un link internet che lo collega all'impresa che effettuerà la verifica dell'identità. I collaboratori di questa impresa, formati e istruiti di conseguenza, procedono a una corretta e completa verifica dell'identità (secondo la circolare FINMA 2016/7).

I documenti e i file creati mediante la videoidentificazione vengono archiviati da Swiss Life.

4.2.4 Deroga

Se un cliente non dispone di un documento d'identificazione accettato da Swiss Life oppure se, per altri motivi validi, l'identificazione non può essere effettuata in una delle modalità summenzionate, deve essere contattata Swiss Life.

4.3 Aventi economicamente diritto

4.3.1 Accertamento dell'avente economicamente diritto (AED)

Occorre sempre richiedere alla parte contraente una dichiarazione scritta che indichi qual è la persona fisica avente economicamente diritto ai fondi apportati o trasferiti.

In linea di massima sono considerate AED solo le persone fisiche.

- Accertamento dell'AED all'avvio della relazione d'affari:
Lista di controllo n. 4
- Nuovo accertamento dell'AED in caso di relazione d'affari in corso:
Lista di controllo n. 6

Nella misura in cui i valori patrimoniali vengono tenuti da una persona giuridica / società di persone con attività operativa, non quotata in borsa, occorre accertare i detentori del controllo (DC) sulla persona giuridica / società di persone.

4.3.2 Accertamento dei detentori del controllo (DC)

Sono considerate detentori del controllo le persone fisiche che hanno economicamente diritto a una persona giuridica / società di persone con attività operativa non quotata in borsa. L'accertamento dei DC tramite formulario è necessario per tutte le persone giuridiche / società di persone con attività operativa **non quotata in borsa**, nella misura in cui partecipano al contratto in veste di parte contraente, pagatore dei premi, AED, persona su cui ricadono gli interessi e l'ammortamento, beneficiario di rendite o creditore pignoratizio (a condizione che non si tratti di una banca).

Nel caso di una persona giuridica / società di persone **quotata in borsa** la parte contraente dovrà pure compilare il formulario per DC. Tuttavia, è possibile rinunciare alla sezione sull'accertamento delle persone fisiche come DC.

Se una o più persone giuridiche partecipano con almeno il 25% alla persona giuridica / società di persone con attività operativa del contratto in questione, occorre interpellare Swiss Life per ulteriori chiarimenti.

Inoltre, occorre accertare i DC per beneficiari / aventi diritto / destinatari del pagamento **al momento del versamento**.

- Accertamento dei DC all'avvio della relazione d'affari:
Lista di controllo n. 5
- Nuovo accertamento dei DC in caso di relazione d'affari in corso:
Lista di controllo n. 6

Inoltre, nell'attività assicurativa occorre accertare i DC del beneficiario / dell'avente diritto / del destinatario del versamento **al momento del versamento**.

- Accertamento del beneficiario / dell'avente diritto / del destinatario del versamento nell'attività assicurativa
Lista di controllo n. 7

Per le relazioni d'affari esistenti con stipula del contratto prima del 1° gennaio 2016 in cui è coinvolta una persona giuridica / società di persone con attività operativa, l'obiettivo è quello di identificare i detentori del controllo ogniqualvolta un contratto viene elaborato in modo rilevante (ad esempio, scadenza, riscatto, cambiamento del pagatore dei premi o della persona su cui ricadono gli interessi e l'ammortamento, cfr. **lista di controllo n. 10**).

Per creditori pignoratizi (se si tratta di una banca), autorità, istituzioni di previdenza del secondo pilastro e organizzazioni di pubblica utilità generalmente riconosciute (cfr. cifra 4.4) non occorre richiedere la dichiarazione della parte contraente sui DC.

Avvertenza: Per le persone giuridiche / società di persone (in particolare società di domicilio) **senza** attività operativa è imperativo coinvolgere Swiss Life.

4.4 Accertamento del beneficiario / dell'avente diritto / del destinatario del versamento nell'attività assicurativa

Il beneficiario / avente diritto / destinatario del pagamento deve essere accertato al più tardi al momento del versamento. Inoltre, occorre verificare la presenza di una transazione o di una relazione d'affari a maggiore rischio (cfr. cifra 5 segg.).

- Accertamento del beneficiario / dell'avente diritto / del destinatario del versamento nell'attività assicurativa

Lista di controllo n. 7

Avvertenza: Al fine di ridurre il rischio, i versamenti si effettuano, in linea di massima, solo a persone che hanno un diritto contrattuale o un altro diritto legale alla prestazione / al pagamento e non a terzi. La regolamentazione trova applicazione anche per i prodotti del pilastro 3a.

Hanno un diritto contrattuale i rispettivi aventi diritto conformemente all'accordo contrattuale e i beneficiari definiti per contratto, eventualmente autorità o creditori pignorati.

In base alle istruzioni dell'avente diritto, inoltre, sono ammessi pagamenti a favore del coniuge / partner convivente, dei propri genitori, dei propri figli, di un'istituzione di previdenza del secondo pilastro nonché di organizzazioni di pubblica utilità riconosciute (solo con certificazione ZEWO o del marchio di qualità SQS VMI). In caso di domande o dubbi, contattare Swiss Life.

In singoli casi è possibile richiedere a Swiss Life il versamento a un destinatario del pagamento differente.

Se nel processo di versamento è coinvolta una persona giuridica / società di persone con attività operativa, occorre richiedere il formulario per DC, nella misura in cui esso non sia già disponibile. In caso di dubbi, coinvolgere Swiss Life.

4.5 Chiarimento delle circostanze economiche

Per l'adempimento degli obblighi di diligenza speciali occorre procedere a chiarimenti delle circostanze economiche e dello scopo della transazione o di una relazione d'affari (p.es. tramite il formulario "Chiarimento delle circostanze economiche" o memo) nei seguenti casi:

- richiesta di un versamento unico che supera l'importo limite di 250 000 franchi / euro (cfr. cifra 5)
- richiesta di un contratto a premio periodico annuale che supera l'importo limite di 40 000 franchi / euro (cfr. cifra 5)
- ammortamento straordinario dell'ipoteca superiore ai 15 000 franchi
- alla stipula il proponente è domiciliato all'estero
- la transazione o la relazione d'affari appare inusuale
- presenza di indizi confermantici che i valori patrimoniali provengono da un crimine o da un reato fiscale qualificato o sono assoggettati alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale oppure servono al finanziamento del terrorismo
- la relazione d'affari o la transazione presentano un elevato rischio di riciclaggio di denaro
- corrispondenza o una forte analogia tra gli elenchi dei terroristi inoltrati dalla FINMA e i dati di una parte contraente, di un detentore del controllo, di un avente economicamente diritto o di una persona con diritto di firma di una relazione d'affari o di una transazione

Dev'essere effettuata la verifica della **plausibilità** delle informazioni ricevute, ossia le informazioni devono essere credibili, comprensibili e coerenti.

- Chiarimento delle circostanze economiche:

Lista di controllo n. 8

Qualora non fosse possibile una verifica della plausibilità, occorre contattare immediatamente Swiss Life.

Avvertenza: Se sussiste già un sospetto quando si stanno effettuando le pratiche per concludere il contratto, non è consentito procedere ed è imperativo rivolgersi a Swiss Life. Anche nel caso in cui il sospetto nasce quando la relazione d'affari è già in corso, è imperativo coinvolgere Swiss Life.

5 Relazioni d'affari e transazioni a maggior rischio

Swiss Life definisce internamente i criteri e le categorie delle relazioni d'affari a maggior rischio (cfr. anche art. 13 segg. del Regolamento OAD-ASA).

5.1 Accertamenti particolari e monitoraggio di relazioni d'affari e transazioni a maggior rischio

In presenza di relazioni d'affari o transazioni a maggior rischio, Swiss Life deciderà in merito agli accertamenti particolari da operare nel caso della relazione d'affari o della transazione in questione. Occorre in particolare per le nuove stipule richiedere la prova della provenienza dei valori patrimoniali. Ciò non è necessario se i valori patrimoniali sono pertinenti con il reddito o il patrimonio della persona avente economicamente diritto. Per le relazioni d'affari esistenti Swiss Life decide nel singolo caso circa la necessità di documentazioni integrative e chiarimenti supplementari. L'ufficio ha la possibilità di rinunciare tenendo conto della situazione generale.

Entità e grado di approfondimento della documentazione dipendono principalmente dalla ponderazione di tutti i rischi sussistenti e dalle circostanze concrete. Swiss Life verificherà la plausibilità dei risultati scaturiti dagli accertamenti.

5.2 Procedura relativa alla persona politicamente esposta (PPE) a maggior rischio di riciclaggio di denaro

Dato che le relazioni d'affari con PPE presentano maggiori rischi di riciclaggio di denaro e/o finanziamento del terrorismo, prima della stipula del contratto le nuove proposte e i cambiamenti di parti contraenti vengono esaminati tramite software di verifica dei nominativi per individuare un'eventuale presenza di PPE. Anche i rapporti con la clientela esistenti vengono verificati sistematicamente e a scadenze regolari tramite un software di verifica dei nominativi per individuare eventuali PPE. Se nel corso del trattamento della proposta o del contratto viene scoperta una possibile relazione d'affari con una PPE, occorre contattare immediatamente Swiss Life.

Se Swiss Life classifica una relazione d'affari con una PPE come un aumento del rischio di riciclaggio di denaro, per la conclusione del contratto in questione viene richiesta ulteriore documentazione (documenti giustificativi, note), segnatamente riguardo

- alla funzione che qualifica la parte contraente quale PPE
- alla situazione reddituale e patrimoniale della PPE, in particolare per quanto riguarda l'origine dei valori patrimoniali da apportare (di regola, tramite il formulario "Chiarimento delle circostanze economiche").

6 Controllo tramite software di verifica dei nominativi

A scadenza regolare, o laddove necessario, le nuove proposte, prima della stipula del contratto, e il portafoglio clienti vengono verificati sistematicamente per via elettronica tramite il software di verifica dei nominativi per individuare un'eventuale presenza di PPE, membri di organizzazioni criminali o terroristiche o per scoprire possibili reati preliminari al riciclaggio. Swiss Life verifica che venga effettuata la verifica dei clienti e dei partner commerciali.

7 Obbligo di notifica / Diritto di comunicazione, blocco dei beni e divieto d'informazione

In caso di fondato sospetto di riciclaggio di denaro e/o finanziamento del terrorismo, Swiss Life ha l'obbligo di notificare (obbligo di notifica) il caso all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS).

Dopo avvenuta notifica la relazione d'affari non può più essere interrotta.

Se Swiss Life non ha un sospetto fondato, ma ha comunque la percezione che i valori patrimoniali provengano da un crimine o servano al finanziamento del terrorismo, Swiss Life ha la possibilità risp. il diritto di inoltrare il caso al MROS (diritto di comunicazione).

Swiss Life prende autonomamente le rispettive decisioni e disposizioni legate alle notifiche al MROS.

8 Obbligo di allestire e archiviare documenti

Sia l'identificazione della parte contraente e l'accertamento dell'AED e del DC, sia ogni chiarimento e informazione raccolta sul cliente devono essere documentati e archiviati.

Le persone competenti sono responsabili della registrazione delle informazioni necessarie nei sistemi e nei formulari previsti a tal fine nonché della redazione delle relative note.

Swiss Life è tenuta a conservare tutti i documenti sui contratti conclusi, l'identificazione, l'accertamento dell'AED, del beneficiario e del DC nonché il chiarimento delle circostanze economiche in dossier clienti fisici e/o elettronici per almeno dieci anni dopo la fine del contratto.

Se i documenti in forma elettronica si trovano su un server all'estero, Swiss Life deve disporre di copie fisiche o elettroniche attuali dei documenti determinanti in Svizzera.

Swiss Life conserva separatamente tutti i dati e gli atti relativi a una notifica al MROS e li elimina dieci anni dopo l'avvenuta notifica.

Avvertenza: L'avvio della relazione d'affari (ossia la stipula del contratto) e l'esecuzione di operazioni finanziarie possono avvenire solo quando sono disponibili tutti i documenti richiesti in base agli obblighi di diligenza.

9 Adempimento degli obblighi di diligenza nella distribuzione di prodotti del Liechtenstein

Per i prodotti offerti da Swiss Life (Liechtenstein) SpA e di diritto del Liechtenstein sussistono alcune regolamentazioni speciali nei confronti della normativa svizzera. Le principali differenze sono menzionate nelle liste di controllo del presente regolamento.

10 Disposizioni finali

Il presente regolamento è entrato in vigore in data 01.01.2016 ed è stato sottoposto a revisione l'ultima volta in data 21.01.2021.

Servizio specialistico Riciclaggio di denaro Svizzera

Lista di controllo n. 1	Identificazione della controparte
<i>Basi normative</i>	Artt. 3 e 4 regolamento OAD-ASA
<i>Parte contraente</i>	Persona fisica
<i>Contatto</i>	in caso di contatto fisico con il cliente
<i>Premessa</i>	Questa lista di controllo si utilizza anche per la comunione ereditaria, la società semplice e la ditta individuale. Avvertenza: Non sono ammesse le “autocertificazioni”, ossia le identificazioni autonome della persona in questione. In caso di dubbi, contattare Swiss Life.
<i>Attuazione imperativa</i>	In tutti i seguenti casi di avvio di relazioni d'affari, a prescindere dall'entità della somma contrattuale: <ul style="list-style-type: none"> - conclusione di un'assicurazione individuale sulla vita del pilastro 3b - apertura di un deposito premi - vendita di quote di fondi - conclusione di un contratto ipotecario - acquisto di azioni di Swiss Life Holding - Percezione di un'opzione switch per passare dal pilastro 3a al pilastro 3b
<i>Attuazione non necessaria</i>	Il cliente è già stato identificato correttamente e l'identificazione è stata archiviata nel dossier clienti.
<i>Procedura:</i> <i>Attestazione di autenticità della copia del documento d'identificazione</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Invio di una copia leggibile di un documento ufficiale valido, corredato di foto, firma e data di nascita della persona da identificare. Sulla copia occorre apporre l'attestazione di autenticità da parte di una persona autorizzata (cfr. cifra 4.2.1). 2. Per l'allestimento della proposta nel sistema di offerte: l'identificazione mediante l'app per l'identificazione (ID Easy) 3. La copia del documento d'identificazione con attestazione di autenticità viene inoltrata assieme agli altri documenti della proposta all'unità competente presso la sede centrale, dove viene controllata. In caso di identificazione mediante l'app per l'identificazione ID Easy i relativi dati vengono trasmessi elettronicamente dall'app alla sede centrale. 4. Archiviazione del documento d'identificazione nel dossier clienti.

<p><i>Documenti d'identificazione</i></p>	<p>Documenti ufficiali validi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - passaporto - carta d'identità (Svizzera, Liechtenstein e Paesi Schengen in base alla lista della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)) - licenza di condurre svizzera (ID Easy: solo formato carta di credito) - libretto per stranieri svizzero. <p>Il documento d'identità deve recare foto, firma e data di nascita della persona da identificare.</p> <p>I documenti validi devono essere emessi in italiano, tedesco, francese o inglese. Se i documenti sono emessi in un'altra lingua, vanno tradotti in una delle lingue summenzionate e autenticati.</p> <p>In mancanza di tale documento o se per altri motivi validi, l'identificazione non può essere effettuata, occorre contattare Swiss Life.</p>
<p><i>Particolarità nel caso di società semplici / comunioni ereditarie</i></p>	<p>L'identificazione di una società semplice risp. di una comunione ereditaria avviene tramite richiesta di una copia di un documento d'identità dalle società risp. dagli eredi che firmano il contratto. I restanti accomandatari / eredi sono invitati a presentare una copia del proprio documento d'identità.</p>
<p><i>Particolarità dei prodotti del Liechtenstein</i></p>	<p>Alla conclusione di un prodotto del Liechtenstein deve sempre essere trasmessa la copia autenticata di un documento d'identificazione.</p>

Lista di controllo n. 2	Identificazione della controparte
<i>Basi normative</i>	Artt. 3 e 4 regolamento OAD-ASA
<i>Parte contraente</i>	Persona fisica
<i>Contatto</i>	L'identificazione avviene senza contatto fisico con il cliente (per corrispondenza / telefono / online)
<i>Premessa</i>	Questa lista di controllo si utilizza anche per la comunione ereditaria, la società semplice e la ditta individuale. Avvertenza: Non sono ammesse le "autocertificazioni", ossia le identificazioni autonome della persona in questione. In caso di dubbi, contattare Swiss Life.
<i>Attuazione imperativa</i>	In tutti i seguenti casi di avvio di relazioni d'affari, a prescindere dall'entità della somma contrattuale: <ul style="list-style-type: none"> - conclusione di un'assicurazione individuale sulla vita del pilastro 3b - apertura di un deposito premi - vendita di quote di fondi - conclusione di un contratto ipotecario - acquisto di azioni di Swiss Life Holding - Percezione di un'opzione switch per passare dal pilastro 3a al pilastro 3b
<i>Attuazione non necessaria</i>	Il cliente è già stato identificato correttamente e l'identificazione è stata archiviata nel dossier clienti.
<i>Procedura – Variante 1</i> <i>Attestazione di autenticità della copia del documento d'identificazione</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Invio di una copia leggibile di un documento ufficiale valido, corredato di foto, firma e data di nascita della persona da identificare. Sulla copia occorre apporre l'attestazione di autenticità da parte di una persona autorizzata (cfr. cifra 4.2.1). 2. Il recapito postale a un indirizzo per la corrispondenza conferma l'esattezza dell'indirizzo del domicilio indicato dalla parte contraente. 3. La copia del documento d'identificazione con attestazione di autenticità viene inoltrata assieme agli altri documenti della proposta all'unità competente presso la sede centrale, dove viene controllata. 4. Archiviazione del documento d'identificazione nel dossier clienti.
<i>Procedura – Variante 2</i> <i>Videoidentificazione</i>	Un terzo qualificato (fornitore di servizi di videoidentificazione) può procedere alla verifica dell'identità del cliente mediante videoidentificazione. A tale scopo Swiss Life fornisce al cliente un link internet che lo collega all'impresa che effettuerà la verifica dell'identità. I collaboratori di questa impresa, formati e istruiti di conseguenza, procedono a una corretta e completa verifica dell'identità (secondo la circolare FINMA 2016/7).

	I documenti e i file allestiti durante la videoidentificazione vengono archiviati da Swiss Life.
<i>Documenti d'identificazione</i>	<p>Documenti ufficiali validi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - passaporto - carta d'identità (Svizzera, Liechtenstein e Paesi Schengen in base alla lista della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)) - licenza di condurre svizzera (non ammessa per la videoidentificazione) - libretto per stranieri svizzero (non ammesso per la videoidentificazione) <p>Avvertenza: Per la videoidentificazione sono ammessi solo passaporto e documenti d'identità che autorizzano ad attraversare la frontiera (in base alla lista della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)).</p> <p>Il documento d'identità deve recare foto, firma e data di nascita della persona da identificare.</p> <p>I documenti validi devono essere emessi in italiano, tedesco, francese o inglese. Se i documenti sono emessi in un'altra lingua, vanno tradotti in una delle lingue summenzionate e autenticati.</p> <p>In mancanza di tale documento o se per altri motivi validi, l'identificazione non può essere effettuata, occorre contattare Swiss Life.</p>
<i>Particolarità dei prodotti del Liechtenstein</i>	È possibile concludere un prodotto del Liechtenstein solo tramite contatto diretto con il cliente. Non è possibile concludere affari per corrispondenza.

Lista di controllo n. 3	Identificazione della controparte
<i>Basi normative</i>	Artt. 3 e 5 regolamento OAD-ASA
<i>Parte contraente</i>	Persona giuridica / Società di persone
<i>Contatto</i>	Con e senza contatto fisico con il cliente
<i>Premessa</i>	<p>La lista di controllo riguarda i seguenti soggetti di diritto: società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata, cooperative, società in nome collettivo, società in accomandita, associazioni e fondazioni, società semplici. Per altri costrutti giuridici sono determinanti le liste di controllo 1 e 2.</p> <p>Avvertenza: Nel caso di società di domicilio effettive o presunte, in particolare trust, fondazioni o società offshore, occorre assolutamente coinvolgere Swiss Life.</p>
<i>Attuazione imperativa</i>	<p>In tutti i seguenti casi di avvio di relazioni d'affari, a prescindere dall'entità della somma contrattuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conclusione di un'assicurazione individuale sulla vita del pilastro 3b - apertura di un deposito premi - vendita di quote di fondi - conclusione di un contratto ipotecario - percezione di un'opzione switch per passare dal pilastro 3a al pilastro 3b
<i>Attuazione non necessaria</i>	la persona giuridica / società di persone, comprese le persone facenti veci sono già state identificate correttamente e le identificazioni sono state archiviate.
<i>Procedura</i>	<p>1. Copia di un documento d'identificazione valido della persona giuridica / società di persone; inoltre, identificazione/i della/e persona/e che agiscono.</p> <p>Avvertenza: Identificazione supplementare delle “persone facenti veci”</p> <p>La / Le persona/e fisica / fisiche che rappresenta/no persona giuridica / la società di persone nei confronti di Swiss Life deve / devono essere identificata/e analogamente a una persona fisica conformemente alla lista di controllo n. 1 o 2.</p> <p>2. I documenti vengono inoltrati assieme agli altri documenti della proposta all'unità competente presso la sede centrale, dove vengono controllati (soprattutto tramite consultazione di ZEFIX).</p> <p>3. Archiviazione dei documenti nel dossier clienti.</p>

<p><i>Documenti d'identificazione per persone giuridiche / società di persone con sede in Svizzera</i></p>	<p>Documenti d'identificazione validi (i seguenti documenti non devono risalire a oltre 12 mesi):</p> <p><i>Per ditte iscritte nel registro di commercio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - estratto del registro di commercio - estratto del Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) - estratto dall'Indice centrale delle ditte ZEFIX (http://www.zefix.admin.ch) - estratto da Teledata - conferma delle autorità di vigilanza o dell'ufficio di revisione (attestazione). <p><i>Per ditte non iscritte nel registro di commercio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - statuti, contratti di società o atti di costituzione - ultima attestazione dell'ufficio di revisione - autorizzazione della polizia del commercio e dell'industria - estratto scritto da directory o banche dati gestite privatamente e affidabili <p>I documenti devono essere emessi in italiano, tedesco, francese o inglese. Se i documenti sono emessi in un'altra lingua, vanno tradotti in una delle lingue summenzionate e autenticati.</p> <p>In mancanza di tale documento o se per altri motivi validi, l'identificazione non può essere effettuata, occorre contattare Swiss Life.</p>
<p><i>Documenti d'identificazione per persone giuridiche / società di persone con sede all'estero</i></p>	<p>Documenti d'identificazione validi (i seguenti documenti non devono risalire a oltre 12 mesi):</p> <p><i>Nell'area anglosassone:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificate of Incorporation; - Memorandum and Articles of Association. <p><i>Negli altri Paesi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - estratto del registro di commercio o documento analogo emesso da un ufficio estero - attestazione di una società di revisione riconosciuta - statuto autenticato con un atto notarile, contratto di società o altri atti di costituzione. <p>I documenti devono essere emessi in italiano, tedesco, francese o inglese. Se i documenti sono emessi in un'altra lingua, vanno tradotti in una delle lingue summenzionate e autenticati.</p> <p>In mancanza di tale documento o se per altri motivi validi, l'identificazione non può essere effettuata, occorre contattare Swiss Life.</p>

<i>Particolarità dei prodotti del Liechtenstein</i>	È possibile concludere un prodotto del Liechtenstein solo tramite contatto diretto con il cliente. Gli affari conclusi per corrispondenza non sono ammessi.
---	---

Lista di controllo n. 4	Accertamento dell'avente economicamente diritto (AED)
<i>Basi normative</i>	Artt. 9 e 10 regolamento OAD-ASA
<i>Definizione di "avente economicamente diritto"</i>	<p>L'avente economicamente diritto è la persona fisica alla quale appartengono effettivamente i valori patrimoniali e che può disporre liberamente di questi ultimi.</p> <p>Indicazioni in tal senso possono essere, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurazione: la persona che paga effettivamente i premi (chi da un punto di vista economico finanzia il premio) - attività relative ai fondi d'investimento: la persona che finanzia l'acquisto - ipoteche: la persona che paga gli interessi o che fornisce prestazioni di ammortamento <p>Avvertenza: Le persone giuridiche / società di persone non possono essere accertate come aventi economicamente diritto; per le persone giuridiche / società di persone occorre accertare i detentori del controllo conformemente alla lista di controllo n. 5. Per le persone giuridiche / società di persone (in particolare società di domicilio) senza attività operativa è imperativo coinvolgere Swiss Life.</p>
<i>Attuazione</i>	<p>Occorre sempre richiedere alla parte contraente una dichiarazione scritta che indichi qual è la persona fisica avente economicamente diritto ai fondi apportati o trasferiti. In linea di massima, se si tratta di una persona fisica, si può presupporre che la parte contraente sia anche l'avente economicamente diritto.</p> <p>Occorre chiarire in particolare l'identità dell'avente economicamente diritto, se la parte contraente non è l'avente economicamente diritto ai fondi apportati o trasferiti o se sussistono dubbi in merito. L'accertamento dell'avente economicamente diritto, di regola, avviene nell'ambito dell'allestimento della proposta o mediante formulario a parte "Accertamento dell'avente economicamente diritto" ("Formulario A" nel caso delle ipoteche).</p> <p>Nei seguenti casi, in particolare, occorre richiedere una dichiarazione scritta della parte contraente sull'avente economicamente diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il contraente non corrisponde al pagatore dei premi. - Versamenti d'interessi e ammortamento possono avvenire solo da parte del debitore ipotecario. - Esistono motivi per ritenere che la parte contraente agisca per conto di terzi. - La relazione d'affari è avvenuta senza contatto fisico con il cliente (cfr. lista di controllo n. 2). - Esiste una notevole discrepanza fra la capacità economica della parte contraente e gli obblighi finanziari risultanti dal contratto stipulato. - La parte contraente è una società di domicilio. In tal caso è assolutamente necessario coinvolgere Swiss Life.
<i>Procedura</i> <i>"Accertamento"</i>	Qualora occorra richiedere una dichiarazione scritta, la parte contraente deve comunicare per iscritto le seguenti informazioni sull'AED (persona fisica), (preferibilmente mediante utilizzo dei formulari o sistemi di Swiss Life):

	<ul style="list-style-type: none"> - cognome e nome - indirizzo di domicilio - Paese di domicilio - data di nascita - nazionalità <p>Qualora le informazioni fornite non sembrassero plausibili, le circostanze economiche devono essere chiarite in modo più approfondito (cfr. lista di controllo n. 8).</p> <p>La dichiarazione scritta relativa all'AED va archiviata nel dossier clienti.</p>
<i>Particolarità dei prodotti del Liechtenstein</i>	Alla conclusione di un prodotto del Liechtenstein occorre sempre accertare l'avente economicamente diritto (persona fisica).

Liste di controllo n. 5	Accertamento dei detentori del controllo (DC)
<i>Basi normative</i>	Art. 2 in relazione con gli artt. 9 e 10 Regolamento OAD-ASA
<i>Definizione di “detentore del controllo”</i>	<p>Sono considerate detentori del controllo (DC) le persone fisiche che hanno economicamente diritto a una persona giuridica / società di persone con attività operativa non quotata in borsa. Pertanto, si tratta delle persone fisiche che in definitiva controllano la società detenendo, direttamente o indirettamente, da sole o d'intesa con terzi,</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 25% o più della quota di capitale o di diritto di voto, o – se non è possibile determinarlo – - partecipano all'utile con il 25% o più, o – se non è possibile determinarlo – - esercitano in altro modo il controllo o – se non è possibile determinarlo – - hanno la funzione di membro superiore dell'organo direttivo. <p>L'accertamento dei DC si effettua richiedendo una dichiarazione scritta della parte contraente (formulario di accertamento dei DC).</p> <p>Nel caso di una persona giuridica / società di persone quotata in borsa occorre richiedere il formulario di accertamento dei DC e annotarvi la quotazione in borsa. Tuttavia, è possibile rinunciare alle indicazioni delle persone fisiche quali DC.</p> <p>Indicazioni: In caso di società di domicilio effettive o presunte, in particolare trust, fondazioni e società offshore, non è necessario compilare il formulario relativo ai DC. Occorre coinvolgere sempre Swiss Life.</p> <p>Se nell'ambito dell'accertamento dei DC si constata che il 25% o più della quota di capitale, voti o utile è a sua volta detenuto da un'ulteriore persona giuridica / società di persone con attività operativa, non quotata in borsa, occorre coinvolgere Swiss Life.</p>
<i>Attuazione</i>	<p>Se una persona giuridica / società di persone con attività operativa partecipa al contratto in qualità di parte contraente, pagatore dei premi, AED, persona su cui ricadono gli interessi e l'ammortamento, beneficiario di rendite o creditore pignoratizio (a condizione che non si tratti di una banca), la parte contraente ha l'obbligo di compilare e firmare il formulario “Accertamento dei detentori di controllo per le persone giuridiche / società di persone con attività operativa”.</p> <p>Se diverse persone giuridiche / società di persone partecipano al contratto svolgendo ruoli differenti, occorre compilare un formulario per ogni singola persona giuridica / società di persona.</p> <p>Per creditori pignoratizi (se si tratta di una banca), autorità, istituzioni di previdenza del secondo pilastro e organizzazioni di pubblica utilità generalmente riconosciute (cfr. cifra 4.4) non occorre richiedere la dichiarazione della parte contraente sui DC.</p>

<p><i>Procedura "Accertamento"</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se una persona giuridica / società di persone con attività operativa partecipa al contratto, occorre compilare il formulario per DC. La parte contraente deve fornire per iscritto le seguenti indicazioni sui DC (persone fisiche; di preferenza utilizzando i formulari o sistemi di Swiss Life): <ul style="list-style-type: none"> - cognome e nome - indirizzo di domicilio - Paese di domicilio - data di nascita - nazionalità - quota in % 2. Qualora le informazioni fornite non sembrassero plausibili, le circostanze economiche devono essere chiarite in modo più approfondito (come da lista di controllo n. 8). 3. I dati scritti relativi ai DC vanno archiviati nel dossier clienti.
<p><i>Particolarità dei prodotti del Liechtenstein</i></p>	<p>In caso di conclusione di un prodotto del Liechtenstein occorre sempre procedere all'accertamento dei DC per le persone giuridiche / società di persone con attività operativa.</p>

Lista di controllo n. 6	Nuova identificazione della parte contraente oppure Nuovo accertamento dell'avente economicamente diritto oppure Nuovo accertamento dei detentori del controllo
<i>Basi normative</i>	Artt. 8 e 12 regolamento OAD-ASA
<i>Attuazione imperativa</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Cambiamento del contraente, dell'avente economicamente diritto o dei detentori del controllo. - Rilevamento di contratti ipotecari da parte di un nuovo debitore. - Nel corso della relazione d'affari sorgono dubbi sull'identità della parte contraente (in particolare in caso di indicazioni non corrette della parte contraente). - Nel corso della relazione d'affari sorgono dubbi sull'identità dell'avente economicamente diritto e/o dei detentori del controllo (in particolare in caso di indicazioni non corrette della parte contraente). - Le informazioni fornite non corrispondono più alla situazione finanziaria e non sono più credibili. - Al momento del riscatto dell'assicurazione, l'avente economicamente diritto o il detentore del controllo non corrisponde alla persona che ha concluso il contratto (a meno che il cambiamento dell'AED risp. del DC non sia stato già accertato e documentato). - In caso di modifica delle strutture della società di domicilio. In tal caso è assolutamente necessario coinvolgere Swiss Life.
<i>Procedura</i>	Le identificazioni si effettuano conformemente alle <i>liste di controllo n. 1-3</i> L'accertamento dell'avente economicamente diritto si effettua conformemente alla <i>lista di controllo n. 4</i> L'accertamento dei detentori del controllo si effettua conformemente alla <i>lista di controllo n. 5</i> Inoltre, nei casi in cui la parte contraente e/o l'avente economicamente diritto e/o il detentore del controllo cambia/no nell'ambito di una relazione d'affari in corso, occorre procedere a una verifica delle nuove persone coinvolte nel contratto mediante software di verifica dei nominativi.

Lista di controllo n. 7	Accertamento del beneficiario / dell'avente diritto / del destinatario del versamento nell'attività assicurativa
<i>Basi normative</i>	Art. 11 Regolamento OAD-ASA
<i>Attuazione imperativa</i>	Nell'attività assicurativa, nel caso di versamenti, occorre sempre accertare il beneficiario / l'avente diritto / il destinatario del pagamento.
<i>Procedura</i>	<p>Avvertenza: Al fine di ridurre il rischio, i versamenti si effettuano, in linea di massima, solo a persone che hanno un diritto contrattuale o un altro diritto legale alla prestazione / al pagamento e non a terzi. La regolamentazione trova applicazione anche per i prodotti del pilastro 3a.</p> <p>Hanno un diritto contrattuale gli aventi diritto e i beneficiari definiti per contratto. Hanno diritto giuridico eventualmente autorità e creditori pignoratizi.</p> <p>In base alle istruzioni dell'avente diritto, inoltre, sono ammessi pagamenti a favore del coniuge / partner convivente, dei propri genitori, dei propri figli, di un'istituzione di previdenza del secondo pilastro nonché di organizzazioni di pubblica utilità riconosciute (cfr. cifra 4.4). In caso di domande o dubbi, contattare Swiss Life.</p> <p>In singoli casi è possibile richiedere a Swiss Life il versamento a un destinatario del pagamento differente.</p> <p>La parte contraente deve comunicare per iscritto, oltre all'istruzione di pagamento, le seguenti indicazioni (sempreché esse non figurino già nel dossier clienti):</p> <p><i>Il beneficiario / L'avente diritto / Il destinatario del pagamento è una persona fisica:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - cognome e nome - indirizzo di domicilio - Paese di domicilio - data di nascita - nazionalità <p><i>Il beneficiario / L'avente diritto / Il destinatario del pagamento è una persona giuridica / società di persone:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ditta - indirizzo della sede - sede e Stato di domicilio.

	<p>Inoltre, mediante la software di verifica dei nominativi occorre controllare se nel caso del beneficiario / dell'avente diritto / del destinatario del pagamento / detentore del controllo si tratta di una persona politicamente esposta (PPE) o se sussiste un altro maggior rischio di riciclaggio di denaro. In tal caso occorre sempre coinvolgere Swiss Life.</p> <p>Tutte le informazioni devono essere conservate, quale garanzia del "paper trail", nel dossier del contratto.</p> <p>Avvertenza: Nel caso di persone giuridiche / società di persone con attività operativa è imperativo compilare il formulario "Accertamento dei detentori del controllo per persone giuridiche / società di persone con attività operativa" (ciò non vale nel caso di autorità, creditori pignorati [a condizione che si tratti di una banca] e organizzazioni di pubblica utilità riconosciute) [cfr. cifra 4.4]).</p> <p>Se, nell'ambito del versamento, si constata che una società di domicilio è coinvolta nel contratto, prima del pagamento è imperativo coinvolgere Swiss Life</p>
--	---

Listata di controllo n. 8	Chiarimento delle circostanze economiche
<i>Basi normative</i>	Artt. 13 e 14 regolamento OAD-ASA
<i>Attuazione</i>	<p>Criteri nell'ambito dell'attività assicurativa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Richiesta di un versamento unico che supera l'importo limite di 250 000 franchi / euro. - Richiesta di un contratto a premio periodico annuale che supera l'importo limite di 40 000 franchi / euro. - Se alla stipula il proponente è domiciliato all'estero. <p>Criterio nell'ambito degli affari ipotecari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se dev'essere effettuato un rimborso extracontrattuale (ammortamento) superiore a 15 000 franchi, a meno che il cliente possa comprovarne in modo convincente la legalità. <p>Criterio nell'ambito delle attività legate ai fondi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se il versamento supera i 250 000 franchi / euro.
<i>Attuazione d'intesa con Swiss Life</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Insolita transazione o relazione d'affari; presenza di indizi confermantati che i valori patrimoniali provengono da un crimine o da un reato fiscale qualificato. - Presenza di indizi confermantati che i valori patrimoniali sono assoggettati alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o che servono al finanziamento del terrorismo. - Esistono indizi che la relazione d'affari o la transazione ha maggiore rischio di riciclaggio di denaro - Corrispondenza o una forte analogia tra gli elenchi dei terroristi inoltrati dalla FINMA e i dati di una parte contraente, di un detentore del controllo, di un avente economicamente diritto o di una persona con diritto di firma di una relazione d'affari o di una transazione.
<i>Procedura generale</i>	<p>Per chiarire le circostanze economiche sono disponibili i seguenti formulari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per affari assicurativi e ipotecari: "Chiarimento delle circostanze economiche" - Per le operazioni con fondi: "Know your Customer" o "Provenienza dei capitali" (formulario supplementare alla proposta). - Inoltre, i dati in questione possono essere indicati anche in una breve nota agli atti. <p>In particolare, occorre richiedere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scopo e tipo di transazione - provenienza dei valori patrimoniali apportati - attività commerciale della parte contraente risp. dell'avente economicamente diritto

	<ul style="list-style-type: none"> - situazione finanziaria della parte contraente risp. dell'avente economicamente diritto - Per le persone giuridiche / società di persone: coloro che le controllano (incl. informazioni relative al detentore del controllo) <p>I chiarimenti vanno effettuati in modo da consentire una valutazione esaustiva delle circostanze economiche della relazione d'affari. Il consulente annota le rispettive informazioni sul formulario o in una nota agli atti. Dev'essere effettuata la verifica della plausibilità delle indicazioni ricevute. In caso di ulteriori incertezze o dubbi, occorre interpellare Swiss Life.</p> <p>Le indicazioni e i documenti ricevuti vanno archiviati nel dossier clienti.</p> <p>Avvertenza: In presenza di elementi di sospetto concernenti il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo, non è consentito interrompere la relazione d'affari ed è imperativo coinvolgere Swiss Life.</p> <p>Se già al momento di avviare il contratto sussistono elementi di sospetto o le indicazioni fornite non sono plausibili, non è consentito concludere il contratto ed è imperativo interpellare Swiss Life.</p>
<p><i>Procedura a livello fiscale</i></p>	<p>Per clienti dell'attività assicurativa con domicilio in Svizzera:</p> <p>In presenza dei seguenti indizi occorre interpellare Swiss Life e all'occorrenza occorre richiedere il formulario "Autodichiarazione proponente / contraente Svizzera".</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il cliente si oppone alla comunicazione fiscale. - Il cliente richiede servizi o prodotti che, tenendo conto del rapporto contrattuale, lasciano supporre un reato fiscale qualificato secondo l'art. 305bis cifra 1bis CP (p.es. rinuncia all'invio per posta, indizi di procedure d'imposta da parte dei media o a seguito di un controllo tramite software di verifica dei nominativi). - Nel formulario relativo all'accertamento delle circostanze economiche il cliente dichiara di disporre di un reddito superiore a 500 000 franchi / euro e/o di un patrimonio superiore a 5 milioni di franchi / euro. <p>Per clienti degli affari ipotecari:</p> <p>Ogni debitore ipotecario deve confermare nella proposta la conformità fiscale dell'attivo versato (interessi e ammortamento).</p> <p>Per clienti con domicilio in Svizzera:</p> <p>Ogni cliente con domicilio all'estero è tenuto a presentare il formulario "Autodichiarazione proponente / contraente Estero" a prescindere da indicazioni di un rischio maggiore di riciclaggio di denaro o a un valore limite.</p> <p>Avvertenza: Qualora, raccogliendo la dichiarazione relativa alla conformità fiscale, ci fossero indicazioni di un rapporto commerciale o di una transazione a maggior rischio, è necessario coinvolgere immediatamente Swiss Life che deciderà come procedere a riguardo. Rimane in ogni caso riservata la richiesta di ulteriori documenti.</p>

<i>Particolarità dei prodotti del Liechtenstein</i>	Alla conclusione di un prodotto del Liechtenstein deve sempre essere trasmesso il formulario “Chiarimento delle circostanze economiche”.
---	--

Lista di controllo n. 9	Relazioni d'affari e transazioni a maggior rischio
<i>Basi normative</i>	Artt. 13, 13^{bis}, 13^{ter} e 14 Regolamento OAD-ASA
<i>Procedura</i>	<p>Per chiarire le circostanze economiche sono disponibili i seguenti formulari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per affari assicurativi e ipotecari: "Chiarimento delle circostanze economiche" - Per le operazioni con fondi: "Know your Customer" o "Provenienza dei capitali" (formulario supplementare alla proposta). <p>In particolare, occorre richiedere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scopo e tipo di transazione - prova della provenienza dei valori patrimoniali apportati (è possibile rinunciare alla prova, se i valori patrimoniali sono pertinenti con il reddito o il patrimonio della persona avente economicamente diritto) - attività professionale e commerciale della parte contraente risp. dell'avente economicamente diritto - situazione finanziaria della parte contraente risp. dell'avente economicamente diritto - Per le persone giuridiche / società di persone: coloro che le controllano (incl. informazioni relative al detentore del controllo) <p>I chiarimenti vanno effettuati in modo da consentire una valutazione esaustiva delle circostanze economiche della relazione d'affari. Il consulente annota le rispettive informazioni sul formulario relativo al chiarimento delle circostanze economiche o in una nota agli atti. Dev'essere effettuata la verifica della plausibilità delle indicazioni ricevute.</p> <p>Avvertenza: In presenza di elementi di sospetto concernenti il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo, non è consentito interrompere la relazione d'affari ed è imperativo coinvolgere Swiss Life.</p> <p>Se già al momento di avviare il contratto sussistono elementi di sospetto o le indicazioni fornite non sono plausibili, non è consentito concludere il contratto ed è imperativo interpellare Swiss Life.</p> <p>Le indicazioni e i documenti ricevuti vanno archiviati nel dossier clienti.</p> <p>Le relazioni d'affari a maggior rischio devono essere contrassegnate come tali e autorizzate da un superiore. Sono escluse le PPE a maggior rischio di riciclaggio di denaro (processo di autorizzazione separato).</p>
<i>Supporto all'identificazione di una società di domicilio</i>	<p>Indizi rivelanti l'esistenza di una società di domicilio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la società non dispone di propri locali (indirizzo c/o, sede presso un avvocato, presso una società fiduciaria, una banca ecc.) o - la società non impiega personale proprio o

	- la società è stata fondata in un Paese con legislazione offshore conosciuta (in particolare Panama, Bahamas, Isole Vergini, Isole Cayman, Isole del Canale, Delaware).
<i>Particolarità dei prodotti del Liechtenstein</i>	Alla conclusione di un prodotto del Liechtenstein deve sempre essere trasmesso il formulario “Chiarimento delle circostanze economiche”.

Lista di controllo n. 10	Regolamentazioni transitorie per cambiamenti nel portafoglio
	Cambiamenti nel portafoglio per contratti d'assicurazione del pilastro 3b conclusi prima del 1° gennaio 2008
<i>Basi normative</i>	Art. 27 Regolamento OAD-ASA
<i>Contratti interessati</i>	Valgono le seguenti disposizioni transitorie per i contratti d'assicurazione del pilastro 3b conclusi tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2007.
<i>Procedura</i>	<p>Superamento del valore limite di 5 000 franchi: Se il premio unico / il versamento integrativo / il versamento su un deposito premi di un'assicurazione sulla vita supera i 5 000 franchi risp. se il premio periodico di un'assicurazione sulla vita oltrepassa i 5 000 franchi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se la parte contraente non è ancora stata identificata, occorre procedere a un'identificazione conformemente alle liste di controllo n. 1-3 e accertare l'avente economicamente diritto conformemente alla lista di controllo n. 4. - Occorre accertare il rischio e procedere a eventuali particolari chiarimenti secondo la lista di controllo n. 8. <p>Modifica del contraente risp. della controparte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Occorre identificare la nuova parte contraente secondo le liste di controllo n. 1-3 e l'avente economicamente diritto secondo la lista di controllo n. 4. - Occorre accertare il rischio e procedere a eventuali particolari chiarimenti secondo la lista di controllo n. 8. - Occorre procedere al controllo della nuova parte contraente mediante software di verifica dei nominativi.
	Accertamento dei detentori del controllo in caso di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2016
<i>Attuazione</i>	Per le relazioni d'affari esistenti con stipula del contratto prima del 1° gennaio 2016 l'obiettivo è quello di accertare i detentori del controllo ogni qualvolta viene elaborato in modo rilevante (ad esempio, scadenza, riscatto, cambiamento del pagatore dei premi o del debitore ipotecario) un contratto a cui partecipa una persona giuridica / società di persone con attività operativa.